

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Carla Kaufmann
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter - Collaboratori
Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher
Julia Maria Graf

numero:	100i
del:	2025-12-16
autore:	Andrea Tinti

Circolare

A tutte le società e imprese con partecipazioni

Pianificata modifica alla disciplina dei dividendi intersocietari dal 1.1.2026: Bozza di Legge finanziaria

sintesi:

La bozza della Legge finanziaria 2026 modifica il regime fiscale dei dividendi, restringendo l'esenzione parziale per società di capitali e per i soggetti IRPEF in regime di impresa per dividendi provenienti da società soggette a IRES, solo ai soci con partecipazioni $\geq 5\%$ o di valore ≥ 500.000 €. Altrimenti i dividendi sarebbero tassati integralmente. Le nuove regole si applicherebbero alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. Si raccomanda quindi di valutare eventuali distribuzioni entro il 2025 oppure se deliberare la distribuzione dei dividendi con data certa entro il 31.12.2025 per beneficiare del regime più favorevole.

Nella bozza della Legge finanziaria per il 2026¹ sono previste modifiche alle disposizioni fiscali sul trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Con le la pianificata modifica il **regime di tassazione del solo 5% per cento del valore dei dividendi intrasocietari** per le società di capitali (e soggetti IRES) ovvero in misura parziale per i soggetti IRPEF in regime di impresa² per dividendi provenienti da società soggette a IRES, **continuerà ad applicarsi** solo ai dividendi dei soci titolari di

- partecipazioni **par ad almeno al 5 % del capitale della società**, detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della catena di controllo **o alternativamente**
- a partecipazioni di valore fiscale³ almeno pari a 500.000 Euro.

Tali requisiti valgono anche per gli utili di fonte italiana pagati a società Ue/See non titolate ai benefici "madre-figlia"⁴ e per godere del regime di *participation exemption*⁵ per le plusvalenze da cessione⁶ realizzate dal 1.1.2026.

In assenza di tali requisiti, se approvata l'attuale bozza della citata disposizione, ciò determina

1 Art. 18 Ddl. di bilancio 2026 22.10.2025

2 ex. art. 59 comma 1 del TUIR

3 pur se la questione non viene esplicitata dalla norma, la quantificazione del valore fiscale dovrebbe avvenire secondo il dettato dell'art. 94 del TUIR

4 Ex art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73

5 Ex art. 87 del TUIR,

6 ferme restando gli altri vincoli legati a possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni ecc.

nerebbe la **tassazione integrale dei dividendi** in capo alla società di capitali, quindi non più limitata al 1,2 %⁷ (=5%*24%) ma al 24% (ovvero con tassazione progressiva non più parziale in capo ai soggetti IRPEF in regime di impresa⁸).

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026⁹**. Le modifiche, quindi, attengono alla data della delibera e non della distribuzione.

Quindi indipendentemente dall'esito finale della normativa, si consiglia a tutte le società interessate di verificare attentamente la propria situazione entro il 2025 e, se necessario, di effettuare distribuzioni dei dividendi fiscalmente più favorevole agevolate entro la fine dell'anno oppure se deliberare la distribuzione dei dividendi con data certa entro il 31.12.2025.


Non sono state previste modifiche per le persone fisiche che percepiscono i dividendi subendo la ritenuta del 26%¹⁰.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁷ art. 89 comma 2 del TUIR

⁸ ex. art. 59 comma 1 del TUIR; nota: i dividendi ottenuti dagli imprenditori individuali o dalle società di persone commerciali, erogati dalle società residenti in Italia, concorrono parzialmente al reddito nella misura: del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 26.5.2017); del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 2.4.2008); - del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

⁹ Art. 18, c. 2 di bilancio 2026 22.10.2025 nella versione attuale

¹⁰ ex art. 27 del DPR 600/73